

DECISIONE (UE) 2020/509 DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2020
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Romania,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di utilizzare finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l'adozione di una decisione che constati l'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di tali disposizioni.
- (4) A norma dell'articolo 126, paragrafo 5, TFUE, la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Romania esiste un disavanzo eccessivo. Il 4 marzo 2020 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Romania un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio ⁽³⁾.
- (5) A norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Romania, la valutazione globale porta alle conclusioni esposte di seguito.
- (6) Secondo i dati notificati dalle autorità rumene il 30 settembre 2019 che sono stati successivamente convalidati da Eurostat, nel 2018 il disavanzo pubblico in Romania ha raggiunto il 3 % del prodotto interno lordo (PIL), mentre il debito pubblico è ammontato al 35 % del PIL. Tenuto conto delle cifre riviste del PIL comunicate dall'ufficio nazionale di statistica rumeno dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Eurostat, i predetti rapporti per il 2018 hanno subito una lieve variazione: il disavanzo si è attestato al 2,9 % del PIL e il debito al 34,7 % del PIL. Per il 2019 la notifica ha indicato un disavanzo pubblico programmato del 2,8 % del PIL.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Romania si rinvia al seguente sito: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/romania_en.

